



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA la nota s.n. del 05/11/2025, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha comunicato l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori di protezione dall'erosione marina della cassa di colmata "B", adiacente al canale litoraneo Malamocco-Marghera (lato ovest), da parte della SOMIT S.r.l.;

VISTO il proprio avviso di pericolosità n.74/2025 in data 30/05/2025, emesso al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione portuale;

RITENUTO necessario adottare ogni utile accorgimento per prevenire ed evitare potenziali situazioni interferenziali con i lavori in epigrafe descritti;

VISTO il *"Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia"*, approvato con Ordinanza della Capitaneria di porto di Venezia n.10/2023, in data 09/03/2023, e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO necessario conferire organicità alle norme che disciplinano la navigazione nel porto e nella rada di Venezia, in un'ottica di semplificazione e sistematicità, in uno con l'esigenza di salvaguardare la sicurezza della navigazione e l'incolumità pubblica in generale, restando impregiudicato ogni altro aspetto relativo all'utilizzo delle aree e alle operazioni portuali;

VISTI gli artt. 17, 62 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione.

ORDINA

Articolo 1

Sino al 31/12/2025, termine stimato dei lavori in epigrafe emarginati, il secondo alinea dell'articolo 16 del *"Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia"* è modificato come segue:

- le navi in ingresso dalla Bocca di Malamocco dovranno transitare alle ostruzioni con una velocità non superiore ai 10 nodi (dieci) nodi; dopo il Curvone di San Leonardo l'andatura non dovrà eccedere i **6 nodi (sei)**, superato il traverso dello sbocco del Canale Cunetta,

nei pressi di Fusina, la navigazione dovrà avvenire alla minima velocità di governo, comunque non superiore a 6 (sei) nodi.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n.171/2005 e ss.mm./ii. – Codice della Nautica da Diporto, se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione, mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it; nella medesima sezione sarà pubblicata la versione consolidata del “*Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia*”.

Venezia, lì (data della firma digitale)

**IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI**

*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative*